**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 9 del 29 ottobre 2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI ED INIZIATIVE ORGANIZZATI DA TERZI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ENTE"

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione di alcune modifiche al "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente".

Tale Regolamento fu approvato dal Consiglio poco dopo la costituzione della Camera di commercio della Basilicata a seguito dell'accorpamento delle cessate Camere di commercio di Potenza e di Matera con delibera n. 11 del 28 marzo 2019, e dopo una prima fase di sperimentazione fu modificato con successiva delibera consiliare n. 6 dell'8 giugno 2020.

Esso è adottato nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

In particolare, il richiamato art. 12 della legge 241 prescrive che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*" e, al comma 2, precisa ulteriormente che "*l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*".

In sostanza, una Pubblica Amministrazione non può procedere all'attribuzione di vantaggi economici senza avere, a monte, stabilito le procedure e i criteri cui attenersi.

Il Regolamento disciplina, pertanto, il procedimento di concessione di contributi per eventi ed iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo in particolare considerazione che l'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, impone che il contributo della Camera non può superare il limite massimo del 50% delle spese ammesse e comunque la differenza tra spese ed entrate accertate a consuntivo al netto dell'IVA, ove soggettivamente detraibile.

In particolare, recita la norma, "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le*

*funzioni relative a … g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%*".

La Giunta, nell'approvare ciascuna iniziativa, determina quindi l'ammontare del contributo riconosciuto entro il limite stabilito e nell'ambito delle risorse stanziate nel Preventivo economico, ed approva uno schema di convenzione come previsto dalla richiamata normativa.

Il Presidente espone quindi, con l'ausilio del Segretario Generale, le principali modifiche e integrazioni proposte al testo del Regolamento e, conseguentemente, all'allegato schema di Convenzione, che si rendono oggi necessarie per l'adeguamento alle normative sopravvenute negli ultimi anni e per perfezionamenti procedurali scaturenti dall'esperienza pluriennale acquisita dagli Uffici e dagli Organi camerali nelle oltre 150 pratiche ad oggi pervenute, istruite, finanziate, rendicontate e liquidate sulla base del vigente Regolamento.

In particolare:

- ✓ un più attento riferimento alla coerenza delle iniziative con gli indirizzi strategici definiti dall'Ente nei documenti di programmazione annuale e pluriennale ovvero in programmi di sviluppo strategici definiti d'intesa con il sistema camerale nazionale
- ✓ il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; in particolare, qualora il contributo costituisca un aiuto di Stato, la concessione è effettuata nel rispetto del regime di aiuto applicabile, ivi compreso, ove ne ricorrano i presupposti, il regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 e s.m.i., nonché degli eventuali obblighi di registrazione e monitoraggio previsti dalla normativa vigente
- ✓ lo svolgimento delle iniziative nel territorio di competenza della Camera; in deroga, possono essere ammesse richieste di contributo per iniziative che, pur svolgendosi fuori territorio, evidenzino ricadute positive a favore del tessuto produttivo della Basilicata e delle imprese del territorio
- ✓ la specificazione, tra i soggetti beneficiari, degli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio

2017, n. 117; per essi, l'iscrizione al RUNTS costituisce condizione di ammissibilità della domanda

- ✓ la precisazione che, in caso di presentazione della richiesta in forma associata, deve essere individuato un soggetto capofila, che presenta l'istanza e la rendicontazione, riceve l'eventuale contributo e assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Camera
- ✓ il riferimento alla recente normativa di cui all'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 per cui i soggetti tenuti all'obbligo di stipula della polizza assicurativa per i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali sono ammessi ai contributi previa verifica dell'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto
- ✓ un maggior dettaglio delle spese ammissibili, purché direttamente riferibili all'iniziativa, e di quelle non ammissibili
- ✓ l'adeguamento al Decreto Legge n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023, che sancisce l'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di contributi pubblici, pena l'inammissibilità delle stesse; viene pertanto precisato che il provvedimento di concessione contiene l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dall'Ente e che tutta la documentazione giustificativa delle spese ammesse deve essere intestata al soggetto beneficiario ed i documenti di spesa corrispondenti all'importo del contributo concesso, unitamente alle relative disposizioni di pagamento, devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in sede di concessione, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate
- ✓ l'ipotesi di rinuncia al contributo intervenuta successivamente all'adozione del provvedimento di concessione; in tal caso il soggetto beneficiario è escluso dalla partecipazione alle successive procedure di concessione di contributi o sponsorizzazioni da parte della Camera per l'esercizio in corso

Il Presidente sottopone quindi al Consiglio, per la relativa discussione, il testo delle modifiche regolamentari e i testi modificati del "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente" e dello "Schema di convenzione di finanziamento ai sensi del «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente»", già resi disponibili in consultazione ai componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti nell'area riservata del riservata del sito istituzionale dell'Ente, proponendone l'approvazione.

## IL CONSIGLIO

nella seguente composizione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Michele SOMMA | Settore Industria<br>Presidente | presente |
| - | Francesco Paolo BATTIFARANO | Settore Turismo | presente |
| - | Francesco BONITO OLIVA | Liberi professionisti | presente |
| - | Michele CATALANO | Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti | presente |
| - | Giorgio COSTANTINO | Settore Credito e Assicurazioni | presente |
| - | Fausto DE MARE | Settore Commercio | presente |
| - | Rocco DI GIUSEPPE | Settore Industria | *assente* |
| - | Innocenzo GUIDOTTI | Settore Cooperazione | presente |
| - | Giambattista LORUSSO | Settore Agricoltura | *assente* |
| - | Angela MARTINO | Settore Commercio | presente |
| - | Rodolfo ORANGES | Settore Artigianato | *assente* |
| - | Antonio PESSOLANI | Settore Agricoltura | presente |
| - | Carlo QUARATINO | Organizzazioni sindacali dei Lavoratori | presente |
| - | Francesco Paolo RAMUNDO | Settore Industria | presente |
| - | Angelo TEPEDINO | Settore Servizi alle Imprese | presente |
| - | Angelo TORTORELLI | Settore Commercio | presente |
| - | Rossella TOSTO | Settore Servizi alle Imprese | presente |

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modificazioni, e in particolare:

- il comma 2 dell'art. 15 ove si prevede che le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;
- il comma 1 dell'art. 3, che riconosce alle Camere di commercio la potestà statutaria e regolamentare;
- il comma 4 bis dell'art. 3, ove si dispone che "*I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti*";

VISTO lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n. 3 del 29 marzo 2023;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione (essendo presenti, all'atto dell'assunzione della presente deliberazione, n. 14 consiglieri rispetto a n. 17 consiglieri attualmente in carica);

UDITA l'ampia e dettagliata esposizione del Presidente;

VISTI:

- l'art. 3, comma della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., ove al comma 1 riconosce alle Camere di commercio la potestà statutaria e regolamentare e al comma 4 bis dispone che "*I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 12;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- l'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

VISTO il vigente "*Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente*" approvato dal Consiglio con delibera n. 11 del 28 marzo 2019 e modificato con successiva delibera consiliare n. 6 dell'8 giugno 2020;

DATO ATTO della necessità di adeguamento di alcune disposizioni ivi contenute alle normative sopravvenute negli ultimi anni;

DATO ATTO altresì dell'opportunità di apportare, tramite alcune modifiche regolamentari, perfezionamenti procedurali scaturenti dall'esperienza pluriennale acquisita dagli Uffici e dagli Organi camerali nelle oltre 150 pratiche ad oggi pervenute, istruite, finanziate, rendicontate e liquidate sulla base del vigente Regolamento;

ESAMINATI i seguenti documenti sottoposti, già resi disponibili in consultazione ai componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti nell'area riservata del sito istituzionale dell'Ente:

- il testo a fronte delle modifiche regolamentari proposte;
- il testo modificato del "*Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente*";

- il testo modificato dello "*Schema di convenzione di finanziamento ai sensi del «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente*»";

SENTITO il componente del Collegio dei revisori dei conti Dr. Martini, che indica l'opportunità di eliminare, dall'art. 4 comma 1 del Regolamento come modificato, la lettera d) secondo cui *"[Possono presentare richiesta di contributo i soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, appartenenti ad una delle seguenti categorie:] d) Altri soggetti privati: associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza scopo di lucro, costituiti ai sensi della normativa vigente, aventi sede o operanti nel territorio della Basilicata*" poiché una volta inserito il riferimento di cui alla precedente lettera c) ("*Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*") non residuerebbero soggetti privati non aventi scopo di lucro;

SENTITO il Segretario Generale, che chiarisce che la lettera d) citata è stata mantenuta per rispettare anche lessicamente, da parte di un Regolamento camerale che si configura quale fonte normativa subordinata rispetto alla legge, l'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che cita genericamente "*... altri soggetti pubblici e privati"* quali potenziali destinatari;

SENTITO altresì il Presidente che conferma l'impostazione proposta, anche perché sarà la Giunta, di volta in volta e caso per caso, a vagliare le istanze di finanziamento che pervengano, anche tenendo conto del successivo comma 7 dell'art. 4 come modificato, che recita "*I soggetti di cui alla lettera d) devono comprovare la propria natura non lucrativa mediante la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, salvo che tali documenti siano già nella disponibilità della Camera e non siano intervenute modificazioni*";

RITENUTO dunque che il testo modificato del Regolamento in questione sia meritevole di approvazione, essendo esso coerente rispetto alla normativa vigente, nonché costituendo uno strumento adeguato per la Giunta rispetto alle conseguenti determinazioni che andrà ad assumere in applicazione dello stesso;

Dopo approfondita discussione;

Ad unanimità di voti dei presenti, con votazione nominale

DELIBERA

1. di approvare e di adottare il testo modificato del "*Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente*" unitamente all'allegato "*Schema di*

*convenzione di finanziamento ai sensi del «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente»*", acclusi al presente provvedimento e formanti parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di dare atto che il *"Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente*" unitamente all'allegato "*Schema di convenzione di finanziamento ai sensi del «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente»*", entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di approvazione all'Albo on line della Camera di commercio della Basilicata;

3. di dare altresì atto che le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento e allo schema di convenzione in questione sono disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti alla data di presentazione della domanda stessa, e che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO

ID Patrick Suglia
29/10/2026 11:32:48 UTC+0100

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Somma Michele
Firmato il 29/10/2026 15:08
Seriale Certificato: 5820375
Valido dal 02/03/2026 al 02/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.
L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.